

VIII COMMISSIONE AMBIENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DISPERSI IN MARE E PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE MARINO

16 LUGLIO 2019 h.12.30

Ringrazio sentitamente il Presidente della Commissione On. Benvenuto Alessandro Manuel e gli Onorevoli tutti per l'invito ricevuto a relazionare oggi in questa Commissione.

Le osservazioni rilevate sono state distinte e suddivise per le singole proposte (Disegno di Legge del Governo presentato il 26 giugno 2019 e per le relative proposte di legge a nome Muroni/Fornaro del 11 luglio 20018 e per la proposta di legge del deputato Rizzetto 17 ottobre 2018) come di seguito indicato:

1) Disegno di legge presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (On. Sergio Costa) A.C 1939 – “Legge SalvaMare”.

Art.2” Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati”

Sarebbe opportuno specificare al comma 1 (es con un comma 1- bis) che *“detta tipologia di rifiuti pure essendo equiparati ai rifiuti prodotti dalle navi sarà gestita dagli impianti portuali di raccolta in modo separato e distinto rispetto ai rifiuti prodotti ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c del D.lgs 182/2003”*.

Questo perché i rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività della pesca e conferiti nei depositi temporanei all'uopo istituiti dovranno essere tenuti distinti da tutte le altre tipologie di rifiuti prodotti dalle navi (strettamente intesi) in quanto:

- I costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati verranno recuperati attraverso l'elaborazione di una componente della **tariffa di gestione** del servizio integrato dei rifiuti o da una specifica componente che si aggiunge alla **tassa sui rifiuti** (art.2 comma 4 A.C 1939) (e non quindi a carico delle navi/utenza portuale come invece per i rifiuti prodotti ai sensi del D.lgs. 182/2003).
- A fini statistici gli impianti di gestione dei rifiuti dovranno essere in grado di individuare in modo **separato e veloce** le varie tipologie e quantitativi di detti rifiuti per comunicarli poi agli enti competenti (Autorità di sistema Portuale e nei porti non sedi di ADSP ai Comuni di competenza per l'effettivo recupero/smaltimento e ARERA per le relative % di recupero e smaltimento).
- Nel rispetto delle prescrizioni contenute al paragrafo 7 art. 8 della nuova Direttiva 2019/883/UE sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che **prevede che gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla Commissione.**

Sarebbe opportuno un comma 2- bis in cui si determini nel decreto l'equiparazione dei rifiuti accidentalmente pescati ai rifiuti **assimilati agli urbani** (in conseguenza anche della relativa fiscalità).

Riteniamo a tal fine utile coordinare il suddetto articolo con quanto sancito all'art. 1 "modifica dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" della Proposta di Legge A.C 907 Muroli :

art. 1

1 al Comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f- bis: i rifiuti solidi marini, consistenti in qualsiasi materiale solido persistenti, fabbricato o trasformato e in seguito scartato eliminato, abbandonato o disperso in ambiente marino costiero."

Art. 4 "Promozione dell'economia circolare"

Sicuramente lodevole è la previsione della possibilità di configurare un **end fo waste** per questa tipologia di rifiuti che tuttavia vista la scarsa qualità della plastica pescata (a causa del suo eccessivo deterioramento per erosione) la rendono difficilmente e totalmente recuperabile. Sarebbe invece preferibile prevedere una filiera di recupero più idonea che promuova sempre l'economia circolare (da determinarsi successivamente con fasi sperimentali per individuare le percentuali effettive di recupero (almeno dopo due anni dall'avvio di progetti specifici). Questo perché in Italia attualmente non ci sono impianti in grado di trattare e avviare in modo conveniente a recupero i suddetti flussi di rifiuti, e sarebbe opportuno **verificare a priori** se le filiere del recupero per la plastica accettano queste tipologie di rifiuti per le loro caratteristiche chimico fisiche con la presenza di frazioni estranee (es. fanghi, fenomeni algali etc).

A tal fine infatti risulterebbe di fondamentale importanza la possibilità di prevedere un sistema di progetti pilota/sperimentali (come fatto nei porti ad es. della Toscana con il progetto *Tuscany fishing for litter*, o nel Porto di San Benedetto del Tronto/ Manfredonia (con il progetto *Clean Sea Life*), in quanto con questo sistema si hanno punti di coordinamento molto più semplici sia livello organizzativo che di raccolta dati, individuando al contempo fasi di *star up* per entrare poi a pieno regime.

Questo avrebbe il vantaggio di avere un interlocutore unico che possa coordinare i vari soggetti coinvolti nella filiera (Regioni, Comuni Autorità di sistema portuali, Autorità Marittime, Gestori degli impianti portuali, Pescatori etc) relazionando di volta in volta sulla raccolta dei dati, promuovendo al contempo l'organizzazione di iniziative tese a promuovere quanto previsto dall'art. 3 e 5 del presente decreto.

La durata di questa fase sperimentale necessaria anche all'individuazione delle % di raccolta potrebbe durare minimo 2 anni (tempo minimo necessario all'organizzazione di tutto il sistema).

2) Proposta di Legge Deputato Rizzetto A.C 1276 – disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino.

Il termine **Isole ecologiche (art.2)** potrebbe comportare problemi autorizzativi ai sensi della normativa vigente per questa tipologia di aree di stoccaggio si preferisce la soluzione individuata nel Disegno di legge del Governo (A.C1939) che individua invece come punto di conferimento la soluzione del **Deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera bb)**

Proprio perché il termine isola ecologica fa riferimento al centro di raccolta come definito dalla lettera mm) dell'art. 183 del Dlgs 152/2006 come "area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento" de disciplinato dal D.M ambiente 8 aprile 2018.

Risulta invece interessante la formulazione **dell'art. 3 Informazioni agli imprenditori ittici** che potrebbe essere inserito nel Disegno di legge del governo nel seguente modo:

1 Le autorità di sistema portuale di concerto **con i Comuni e gli Impianti di gestione portuali**, in collaborazione con le **associazioni di categoria della pesca professionale e altre associazioni**, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti:

- I dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché la segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare;
- **La localizzazione dei depositi temporanei deputati alla raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati**
- Le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare
- Le indicazioni per la segnalazione delle eventuali criticità rilevante nelle procedure di raccolta e di conferimento ai depositi temporanei.

Art.4 " Credito di imposta"

Difficile da attuare quanto sancito al 1 comma del suddetto articolo, se l'obiettivo della proposta di legge è il recupero dei rifiuti **non solo accidentalmente pescati (RAP)** ma anche di **quelli volontariamente raccolti (RVP)**.

Infatti il successivo **art. 5** di detta proposta di legge prevede **"riconversione delle imprese ittiche"**, in questa ipotesi la raccolta dei rifiuti plastici verrebbe effettuata in modo volontario e al di fuori **dell'attività di pesca** (ormai cessata la qualificata di imprenditori ittici) e risulterebbe impossibile determinare modalità di conferimento separate per la stessa

tipologia di rifiuti raccolti, al fine di poter effettuare una pesatura specifica (40 euro di credito di imposta per ogni quintale raccolto) per i rifiuti effettivamente conferiti dagli imprenditori ittici.

A tal fine riteniamo comunque utile prevedere una forma di incentivo ai pescatori per la raccolta dei rifiuti durante l'attività della pesca ma che debba essere riformulato alla luce di quanto sopra esposto.

Non riteniamo invece condivisibile l'art. 5 "riconversione delle imprese ittiche".

Questo perché a nostro avviso le Direttive Comunitarie in particolare la nuova Direttiva 2019/883/UE art. 2 parla di rifiuti accidentalmente pescati con l'obiettivo e la finalità di individuare una regolamentazione per il corretto inquadramento delle attività di risanamento degli ecosistemi marini attraverso e durante l'attività della pesca e non al termine della cessazione della loro attività.

3) Proposta di Legge Muroni/Fornaro A.C 907 – disposizioni concernenti l'impiego delle unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino.

Come ribadito per l'art.2 dell'A.C1276 (Rizzetto) anche per l'art.3 "Isole ecologiche Portuali" dell'A.C.907 (Muroni/Fornaro) riteniamo più corretta la soluzione contenuta invece nell'A.C 1939 (proposta Governativa) che individua il " Deposito Temporaneo" come modalità di conferimento per detta tipologia di rifiuti (per le stesse motivazioni di cui sopra).

Riteniamo invece utile la previsione contenuta nell'art. 6 (C.907) "Misure di sensibilizzazione e di informazione" volte a individuare e sensibilizzare nonché informare i consumatori sulle attività previste dalla legge con particolare riguardo alle conseguenze sull'ambiente marino derivanti dall'abbandono e dallo smaltimento improprio dei RSM nonché i vantaggi derivanti dalle attività di recupero di tali rifiuti.

Tali misure sono definite sentite le associazioni nazionali rappresentative dei pescatori e le associazioni di protezione ambientale riconosciute e sono attuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI).

Valutare la possibilità di inserire anche altre forme di divulgazione es. a mezzo stampa.

Dott.ssa Simona Giovagnoni
Segretario Generale

